



**AVVOCATI E NOTAI, L'APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI IN VISTA DEL REFERENDUM  
EUTANASIA LEGALE:**

**“PARTECIPATE ALLA CAMPAGNA PER ESSERE LIBERI FINO ALLA FINE”**

*Entrambe le figure professionali la facoltà di autenticare le firme*



L'Associazione Luca Coscioni ha recentemente depositato in Corte di Cassazione (v. [Gazzetta Ufficiale](#)) la richiesta di referendum abrogativo per la legalizzazione dell'eutanasia in Italia. Il quesito referendario si propone di abrogare parzialmente l'articolo 579 del codice penale che di fatto impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale nel nostro Paese. La raccolta di almeno 500.000 firme di elettori previste per la richiesta di referendum si terrà a luglio, agosto e settembre 2021.

Per questo **l'Associazione Luca Coscioni lancia un appello agli avvocati di tutta Italia, con l'invito ad unirsi alla campagna:** il loro ruolo è infatti fondamentale nell'ambito della raccolta firme perchè hanno la facoltà di autenticarle, insieme a cancellieri, notai, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e dipendenti comunali ([LINK](#)).

L'art. 16-bis della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) ha introdotto, infatti, modifiche all'articolo 14 della legge 53/1990 estendendo agli avvocati la competenza ad autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge, inclusi i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare. L'articolo 14 della legge 53/1990 oggi include anche gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.

Si potrà fare inviando la comunicazione tramite PEC. Non sarà necessaria altra autorizzazione.

**[QUI](#) le istruzioni e dopo aver seguito le istruzioni indicate chiediamo di segnalare la disponibilità al Comitato eutanasia legale tramite la registrazione a questo [Link](#).**

Un ruolo importante grazie al quale l'avvocato ha la possibilità di ricoprire funzioni pubbliche e di supporto alla vita democratica del nostro Paese.

## APPROFONDIMENTO: IL QUESITO REFERENDARIO

*“Volete voi che sia abrogato l’art. 579, comma 1 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.», comma 2 dell’articolo integralmente, comma 3 dell’articolo limitatamente alle parole «Si applicano?»”*

Questi gli effetti abrogativi del referendum:

### **Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie**

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.~~

~~Si applicano~~ le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

1. contro una persona minore degli anni diciotto;
2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

- Obiettivi del Referendum:

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.

Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasi alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasi che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.

È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.

Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l'esigenza di ammettere l'eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).

Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell'art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull'art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l'espressione "col consenso di lui" il cui significato risulta coordinato alle leggi dell'ordinamento e agli interventi della Corte.

#### **L'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica**

Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006, è un'associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità l'affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l'assistenza personale autogestita, l'abbattimento della barriera architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell'eutanasia, l'accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.

Sito web: <http://www.associazionelucacoscioni.it>